



www.italy-ontheroad.it

SCHEDA di TRASPORTO.

Alcune informazioni.

Entrando in vigore il Decreto legislativo 22/12/2008 n°214 che ha inserito l'art. 7-bis nel D. Legs. 286/05, è stato istituito un documento denominato "**scheda di trasporto**", che deve essere compilato dal committente e conservato a bordo del veicolo adibito a tale attività, a cura del vettore. La scheda di trasporto può essere sostituita dalla copia del contratto di trasporto in forma scritta o da altra idonea documentazione equivalente, e tale prescrizione non si applica al trasporto a collettame.

Il committente, o chiunque non compila la scheda di trasporto, o la altera, o la compila in modo incompleto o non veritiero, è punito con una sanzione amministrativa di Euro 600,00.

Chiunque durante l'effettuazione di un trasporto non porta a bordo del veicolo la scheda di trasporto o, in alternativa, copia del contratto in forma scritta, o altra documentazione equivalente, è punito con la sanzione amministrativa di Euro 40,00.

Quando si accerta la mancanza dei prescritti documenti, si applica il Fermo Amministrativo del veicolo, che verrà restituito al conducente (o al proprietario o legittimo detentore, o persona delegata dal proprietario), solo dopo che sia stata esibita la scheda di trasporto, o copia del contratto in forma scritta o altra documentazione equivalente. Si precisa che il documento può essere esibito anche in copia non autentica.

La scheda di trasporto o, in sua alternativa, il contratto di trasporto in forma scritta (o altra documentazione equivalente), deve essere esibita entro il termine di 15 giorni successivi all'accertamento della violazione.

In caso di mancata esibizione, l'ufficio dell'organo accertatore provvede ad applicare la sanzione amministrativa di Euro 600,00 (decorrenza termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti).

Tali sanzioni si applicano anche ai trasporti internazionali compiuti da vettori stranieri che non compilano, o non compilano correttamente, o non portano a bordo del veicolo i documenti equipollenti di trasporto.

Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30/6/2009 (G.U. del 4/7/2009 n°153) è stata approvata la "scheda di trasporto" ed il suo contenuto.

La scheda di trasporto deve essere compilata dal committente o da un suo delegato, ferma restando la responsabilità in capo al committente in riferimento al D. Legs. 214/08 e la stessa può essere sostituita dalla copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta, o da altra documentazione equivalente, cioè:

- La lettera di vettura internazionale CMR;
- I documenti doganali;
- Il documento di cabotaggio di cui al DM 3/4/2009;
- I documenti di accompagnamento dei prodotti assoggettati ad accisa di cui al D. Legs. 26/10/1995 n°504;
- Il documento di trasporto di cui al DPR 14/8/1996 n°472;
- Ogni altro documento che deve obbligatoriamente accompagnare il trasporto stradale delle merci, ai sensi della normativa comunitaria, degli accordi e delle convenzioni internazionali o di altra norma nazionale.

Sono esentati dalla compilazione della scheda di trasporto, i trasporti di collettame che avvengono mediante un unico veicolo, di partite di peso inferiore alle 5 tonnellate,

commissionate da diversi mittenti, purché accompagnati da idonea documentazione comprovante la tipologia del trasporto effettuato.

Con circolare n° 300/A/8980/09/108/44 del 17/7/2009 e con circolare n° 300/A/10029/09/106/44 del 6 agosto 2009 il Ministero dell'Interno in accordo con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha emanato le disposizioni operative per la corretta compilazione della scheda di trasporto e per il suo controllo.

Caratteristiche del modello della scheda di trasporto.

Il contenuto della scheda di trasporto ha carattere tassativo, perché rappresenta diretta ed immediata attuazione delle disposizioni di cui all'art. 7-bis del D. Legs. 286/05; il modello allegato al decreto ministeriale non ha carattere vincolante, quanto ad aspetto, forma e caratteristiche dello stampato che deve contenerlo.

Il documento può essere oggetto di elaborazione grafica che né modifiche l'aspetto esteriore o le dimensioni, rispetto al modello indicato.

Verifica della scheda di trasporto.

La verifica della scheda di trasporto deve configurarsi come la prima fase di una più specifica attività di controllo, mirata ad individuare le generalità dei soggetti responsabili del trasporto, alla quale deve seguire il normale accertamento delle responsabilità.

Istruzioni fornite al vettore.

La scheda di trasporto può anche contenere le eventuali istruzioni fornite al vettore dal committente, dal proprietario delle merci o dal caricatore. Quando tali indicazioni sono presenti ed il loro contenuto sia riconducibile alle istruzioni di cui all'art. 7 (4°com.) del D. Legs. 286/05, la scheda di trasporto costituisce a tutti gli effetti, documento idoneo a valutare il rispetto delle norme in materia di sicurezza stradale ai sensi art. 8 del D. Legs. 286/05.

Documenti equipollenti alla scheda di trasporto.

Il contratto di trasporto redatto in forma scritta costituisce documento alternativo alla scheda di trasporto, con la conseguenza che, ove copia del contratto sia portata a bordo del veicolo, si devono intendere soddisfatte tutte le prescrizioni imposte dall'art.7-bis del D. Legs 286/05. In assenza di uno degli elementi indicati all'art. 6 (3°com.) del D. Legs. 286/05, il contratto di trasporto si considera non redatto in forma scritta. Un contratto privo di uno o più elementi essenziali non può intendersi sostitutivo della scheda di trasporto. Il contratto di trasporto deve indicare "data certa" a norma dell'art. 6 (1°com.) del D. Legs. 286/05, così come modificato dal D. Legs. 214/08. L'agente accertatore provvederà alla certificazione della stessa mediante apposita annotazione. Gli organi di controllo annoteranno sulla scheda di trasporto la data e l'ora del controllo e le generalità di chi lo ha effettuato, sottoscrivendo tale annotazione a conferma dell'esibizione del documento. Oltre ai documenti indicati nell'art.3 DM 554/2009, sono considerati documenti equipollenti alla scheda di trasporto ogni altro documento che deve obbligatoriamente accompagnare il trasporto stradale delle merci, ai sensi della normativa comunitaria, degli accordi o delle convenzioni internazionali, o di altra norma nazionale vigente o emanate successivamente al decreto stesso.

Contenuto del documento equipollente.

Se il documento equipollente non contiene alcune delle informazioni richiamate nella scheda di trasporto, dovrà essere integrato prima dell'inizio del trasporto. Se l'integrazione non è possibile, il documento deve essere accompagnato dalla scheda di trasporto, la quale potrà contenere le sole indicazioni mancanti.

Compilazione della scheda di trasporto.

La scheda di trasporto, o ogni altro documento considerato ad essa equipollente, deve essere compilata e sottoscritta a cura del committente o di un suo delegato, ad eccezione del vettore, prima dell'inizio del trasporto.

Se dopo l'inizio del trasporto si verificano variazioni della merce trasportata, del luogo di scarico o qualsiasi altra variazione relativa ai dati contenuti nel documento, il vettore o il conducente possono intervenire sul documento di trasporto, annotando tali variazioni nell'apposito spazio riservato ad "osservazioni varie". In nessun caso potranno essere cancellate o manomesse le indicazioni originariamente apposte sul documento.

Conservazione della scheda di trasporto.

La scheda di trasporto deve essere conservata in originale a bordo del veicolo adibito al trasporto di cose in conto terzi per tutta la durata del trasporto, a cura del vettore e del conducente. Esaurisce la sua funzione con il completamento del trasporto a cui si riferisce.

Luoghi di scarico.

Qualora siano previsti diversi luoghi di scarico, il committente potrà compilare un'unica scheda di trasporto recante l'indicazione dei diversi luoghi oggetto di scarico; oppure più schede di trasporto per ogni luogo di scarico.

Esenzioni relative ai trasporti di collettame.

Si intende riferita ad un'operazione effettuata mediante uno stesso veicolo, ove sono caricate partite di merci, ciascuna di peso inferiore alle 5 t. individuabili da idonea documentazione presente sul veicolo. Il trasporto di collettame è caratterizzato dalla presenza di più partite di piccole entità (anche della stessa tipologia merceologica) commissionate da più mittenti e trasportate da un unico vettore.

Mancata o incompleta compilazione della scheda di trasporto.

La sanzione amministrativa di cui all'art. 7-bis (4°com) del D. Legs. 286/05 deve essere applicata al committente, anche quando la scheda di trasporto è compilata da un suo delegato. Alla stessa sanzione sono soggetti anche il vettore o il conducente quando, durante il trasporto, al verificarsi di situazioni che impongono variazioni del contenuto dei dati riportati nella scheda di trasporto, non annotino (o annotino in modo incompleto o non veritiero) la variazione stessa.

La stessa sanzione si applica al vettore e agli altri soggetti della filiera che alterino il contenuto della scheda di trasporto, in origine definita dal committente.

Mancanza della scheda di trasporto a bordo del veicolo.

La sanzione di cui all'art. 7-bis (4°com.) del D. Legs. 286/05 deve essere applicata a carico del conducente del veicolo tenuto alla conservazione del documento, mentre il proprietario del veicolo e il vettore rispondono in solido.

Il veicolo sottoposto a Fermo Amministrativo ai sensi dell'art. 214 CdS, potrà essere riconsegnato al conducente (al proprietario o al legittimo detentore o a persona delegata dal proprietario), solo dopo l'esibizione della scheda di trasporto, entro 15 giorni successivi all'accertamento, o altra documentazione equipollente.

Se l'esibizione non avviene, l'ufficio dell'agente accertatore procede all'applicazione della sanzione a carico del committente ai sensi art. 7-bis (4°com.) del D. Legs. 286/05, notificando il relativo verbale entro 90 giorni successivi alla scadenza del predetto termine.

Se l'esibizione di un documento di trasporto non sia avvenuta entro i prescritti 15 giorni, dopo l'applicazione dell'ulteriore sanzione di cui art. 7-bis (4°com.) del D. Legs. 286/05 a carico del committente, il veicolo deve essere restituito all'avente diritto.

Bibliografia:

ASAPS La scheda di trasporto Dr. Franco Medri

AAVV Scheda di trasporto Vigilare sulla Strada

EGAF Scheda di trasporto Dr. Giandomenico Protospataro

Data 02 novembre 2009



SCHEDA DI TRASPORTO

Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 30/6/2009
(G.U. 4/7/2009 n. 153)

Art. 1.

Contenuto scheda trasporto

1. E' approvato il contenuto della scheda di trasporto istituita a norma dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 22 dicembre 2008, n. 214, riportato nel modello allegato al presente decreto, per favorire le verifiche sul corretto esercizio dell'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi.
2. La scheda di trasporto può essere sostituita dalla copia del contratto in forma scritta di cui all'art. 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, ovvero da altra documentazione equivalente, avente il medesimo contenuto del modello di cui al comma 1, ed e' compilata dal committente o da soggetto da esso delegato, ferme restando le responsabilità, in capo al committente medesimo, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del richiamato decreto legislativo n. 214/2008.

Art. 2

Indicazione proprietario della merce

1. Le indicazioni relative al proprietario della merce, così' come definito dall'art. 2 del richiamato decreto legislativo n. 286/2005, devono figurare sulla scheda di trasporto. Nei casi in cui il committente non sia in grado di indicare il proprietario della merce, e' tenuto a specificarlo nell'apposita casella contenuta nel modello allegato, fornendone la motivazione, anche ai fini degli accertamenti da parte degli organi di controllo.

Art. 3

Documenti equipollenti

1. Costituiscono documenti equipollenti alla scheda di trasporto di cui all'art. 1: la lettera di vettura internazionale CMR, i documenti doganali, il documento di cabotaggio di cui al decreto ministeriale 3 aprile 2009, i documenti di accompagnamento dei prodotti assoggettati ad accisa di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il documento di trasporto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472 nonché' ogni altro documento che deve obbligatoriamente accompagnare il trasporto stradale delle merci, ai sensi della normativa comunitaria, degli accordi o delle convenzioni internazionali o di altra norma nazionale vigente o emanata successivamente al presente decreto.

Art. 4

Trasporti a collettame

1. Sono esentati dalla compilazione della scheda di trasporto i trasporti di collettame che avvengono mediante un unico veicolo, di partite di peso inferiore a 50 quintali, commissionate da diversi mittenti, purché' accompagnati da idonea documentazione comprovante la tipologia del trasporto effettuato.